



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1880**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO DE PANDIS

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA l'iniziale iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico De Pandis, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 5 novembre 1987, con delibera OCF n. 887 del 31 gennaio 2018, e la successiva iscrizione del consulente, nella sezione consulenti finanziari autonomi, intervenuta con delibera OCF n. 1804 del 30 novembre 2021;

VISTA la nota del 10 marzo 2021 (prot. n. 18457 di pari data), con cui CheBanca! S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Enrico De Pandis, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 30 luglio 2021 (prot. n. 51617 /21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enrico De Pandis, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per non aver osservato le procedure e i codici interni dell'Intermediario;
- art. 159, comma 4, per non aver osservato gli obblighi identificativi della clientela.

RILEVATO che, con note del 3 agosto 2021 (prot. nn. 53322 e 53327 del 5 agosto 2021), il Sig. Enrico De Pandis ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'11 agosto 2021 (prot. nn. 58075 e 58076 di pari data), notificate al consulente in pari data, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Enrico De Pandis, pervenute con nota del 24 agosto 2021 (prot. n. 58841 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 21 gennaio 2022 (prot. n. 4120 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Enrico De Pandis e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Enrico De Pandis, con nota del 25 gennaio 2022 (prot. n. 4693 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Enrico De Pandis le contestate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 4 del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa alla mancata osservanza dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per non aver rispettato gli obblighi previsti dalle procedure interne adottate dall'Intermediario non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che nella fattispecie non risulta irrilevante. La condotta in esame, infatti, si è sostanziata nell'inserimento nei sistemi informatici della Banca per la relativa esecuzione di un di bonifico per un importo di non trascurabile entità con modalità difformi da quelle consentite dalla Banca, peraltro lasciando falsamente presupporre per la sua esecuzione la presenza in sede della cliente e nutrendo il consulente un indiretto interesse al buon esito dell'accreditamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi dei clienti o dei potenziali clienti in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- con riferimento alla specificità di tale violazione, va rilevato che la condotta tenuta dal consulente, pur aggravata dalle suindicate modalità irregolari con le quali è stata posta in essere, è riferibile ad una sola cliente per il compimento di una sola operazione di bonifico;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun reclamo né precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Enrico De Pandis;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Enrico De Pandis, nato a San Cesario di Lecce (LE) il 5 novembre 1987, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 30 marzo 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti